

“Domani: quale ruolo del giudice onorario nel tribunale specializzato?”¹

Mi appare difficile rispondere alle domande sulle competenze ruolo e funzioni dei Giudici onorari senza interrogare complessivamente lo spazio di una giurisdizione che interviene sull'evoluzione dei soggetti in crescita e sui legami tra le persone, in un territorio, quello della famiglia, che si è trovato per quasi un secolo al crocevia di mutazioni sociali epocali.

Intorno a questo territorio complesso e articolato si sono incontrati e ibridati discorsi e pensieri che hanno dato forma a una cultura che rischia oggi di essere oscurata da una domanda sempre più pressante di “specializzazione”, nel senso di una separazione di competenze e non di una loro integrazione.

La componente “laica” costituisce una parte inscindibile di questo processo. Ne rappresenta la caratteristica peculiare: è il rito collegiale stesso con la sua composizione mista (magistrati e giudici laici) che, sin dalla sua fondazione, ha reso il procedimento minorile unico e singolare.

Mi sembra possa essere utile, seguendo la traccia degli interventi legislativi sulla componente “laica” nelle sue varie *specializzazioni*, interrogare gli effetti di un dialogo tra saperi diversi, che sembra porsi come specchio e sintomo delle contraddizioni di questo incontro ad ogni passaggio.

Il punto di partenza sembra collocarsi ancor prima dell'istituzione del TM, quando si verifica un compromesso tra il pensiero di diverse scuole giuridiche - Scuola Classica e Scuola Positiva- intorno al concetto d'imputabilità (anche dei minori) che avrà come conseguenza la necessità di integrare nella giustizia penale un sapere *altro*.

¹ Maria Cristina Calle, Giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni di Milano

“Il giudice onorario: ieri, oggi, domani”
Seminario Aimmf Zona nord
I.C.F. – Palazzo Brescianelli
Castiglione delle Stiviere (MN), 18-19 settembre 2009

(Ciò che peraltro avverrà nel corso del Novecento con la progressiva implementazione delle misure alternative alla detenzione che sollecitano una valutazione comprensione e predittività dei comportamenti umani e quindi l'integrazione di un sapere altro da quello giuridico.)

Quel *"se capace di intendere e di volere"* del **C.P. del 1930** che richiede una valutazione non meramente giuridica, laddove non bastano gli elementi di solo diritto per rispondervi, a mio parere anticipa l'arrivo di una figura eterogenea nella giustizia minorile.

Il compromesso teorico appare evidente nell'elenco delle specializzazioni richieste dal Regio Decreto del 34: accanto all'antropologia medica (di matrice lombrosiana) alla biologia neurologia e medicina, è chiamata a valutare la capacità d'intendere e di volere dei minori anche la pedagogia che sembra avere il compito di temperare le certezze positivistiche delle altre discipline.

La composizione mista che, sin da allora, integra le decisioni della giustizia minorile sembra avere avuto l'effetto - forse al di là dalle intenzioni del legislatore - di **secolarizzare** l'ambito minorile, di preservarlo dal rischio di strutturare un approccio dogmatico e riduttivo di fronte alla complessità delle questioni che incontra.

L'aggettivo **"laico"** - dal greco laikòs laòs² che significa popolo - mi sembra più adeguato perciò a connotare una funzione che è originariamente quella di mantenere la presenza di un pensiero plurale, non dogmatico, profano, non inquadrato in un'ideologia, non limitato ad un unico punto di vista.

Evitato il rischio di un dominio della scuola Positiva nell'impostazione originaria della giustizia minorile, la fase successiva mostra invece un altro rischio: quello di un consolidamento della deriva riduttivamente psicologizzante nell'approccio ai comportamenti antisociali dei minori.

² Dizionario *Lo Zingarelli 2003, Zanichelli, Bologna*

“Il giudice onorario: ieri, oggi, domani”
Seminario Aimmf Zona nord
I.C.F. – Palazzo Brescianelli
Castiglione delle Stiviere (MN), 18-19 settembre 2009

Con la diffusione delle idee della scuola psicoanalitica inglese sugli effetti della separazione dalla famiglia nei bambini sfollati da Londra sotto la drammatica minaccia dei bombardamenti, e il conseguente rimando alle esperienze infantili come causa dei comportamenti antisociali, s'impone l'idea di poter sanare le cause della devianza dei minori attraverso la terapia psicologica.

Idee queste che la riforma del 56 recepisce pienamente istituendo i gabinetti psico-pedagogici e aggiungendo alle specializzazioni citate la figura dello psicologo, che affianca il progressivo rafforzarsi della presenza degli psichiatri nei TM. Queste competenze rimangono sin da allora e fino ad oggi prevalenti tra le specializzazioni dei giudici laici.

Negli anni 50-60 questi "specialisti" sono chiamati ad occuparsi di un minore considerato un soggetto *carente nello sviluppo psico-fisico*, un bambino disadattato da curare, e non già dei piccoli discoli e vagabondi, i travati del 34, da normalizzare inserendoli nei riformatori.

D'altra parte però nello stesso periodo viene importato anche, sempre dalla scuola inglese, il metodo del "case work"³ la modalità del lavoro d'èquipe che rimarrà lo strumento d'elezione della giustizia minorile civile e penale e dei servizi sociali del Ministero, metodo che creerà le condizioni - tra altre - perché la riforma del processo penale minorile dell'88 possa fare proprio un approccio integrato, multifocale e articolato, promosso dal procedere delle idee che si sono andate sviluppando in quell'ambito.

Anche in questo passaggio - nel 1992 - vengono aggiunte altre due aree di conoscenza, altre specializzazioni: il sociologo e il pediatra, a completare la serie delle figure chiamate ad occuparsi dei bambini che crescono, considerati nella loro globalità.

Una circolare del CSM inserirà successivamente tra le competenze ammesse alla funzione di giudice laico anche la formazione specificamente giuridica chiedendo agli specialisti di questa

³ **D.W.Winnicott** "Casework" del bambino psichiatricamente infermo 1959 in *La famiglia e lo sviluppo dell'individuo*, Armando editore Roma 1968

“Il giudice onorario: ieri, oggi, domani”
Seminario Aimmf Zona nord
I.C.F. – Palazzo Brescianelli
Castiglione delle Stiviere (MN), 18-19 settembre 2009

materia - unici in questo senso - di rinunciare all'esercizio della professione.

La funzione del giudice laico nella riforma del procedimento penale dell'88 è stata spesso intesa come un movimento che lo riporta alla sua funzione originaria definendolo come *"colui che, in funzione del suo specifico, garantisce interdisciplinarietà al giudizio nei confronti del minore e assicura un valido collegamento con il tessuto sociale pur mantenendo la terzietà del giudice"*⁴.

Si consolida così nel tempo la figura di un giudice laico non riduttivamente psichiatrico-psicologico perché vario nelle sue specializzazioni, un volto ben definito nei suoi lineamenti **nell'ambito penale**, a partire dalla necessità di costruire una risposta articolata e complessa ai comportamenti spesso insensati degli adolescenti.

Molto indefinito appare, per contro, il contorno di questa figura nell'ambito civile.

Nel nuovo procedimento penale, tuttavia, lo spostamento più significativo non è quello che riguarda il giudice laico quanto la posizione del minore nel processo il quale diventa protagonista e coautore degli interventi giuridici che lo riguardano.

Mi sembra possibile scorgere in questo movimento un rafforzamento della spinta, in atto già nelle convenzioni internazionali, che porta a collocare il minore nella stessa posizione anche nell'ambito civile, con l'introduzione di concrete disposizioni relative dell'ascolto del minore e a forme di sua difesa e rappresentanza.

Oggi, in effetti, è intorno a questioni come l'ascolto del minore che ci si interroga da più parti. E' nello spazio di questo incontro che devono dialogare, non un pensiero più semplice (del bambino) e uno più complesso (del giudice), ma due diverse complessità nella forma del pensiero. Incontro che implica sempre il rischio di una

⁴ *Giudici onorari e nuovo processo penale minorile: iniziative di aggiornamento* in **"Esperienze di esperienze"** n. 3/1990

“Il giudice onorario: ieri, oggi, domani”
Seminario Aimmf Zona nord
I.C.F. – Palazzo Brescianelli
Castiglione delle Stiviere (MN), 18-19 settembre 2009

“confusione di lingue”⁵ tra adulti e bambini per le diverse forme di rappresentazione che utilizzano.

Il bambino stesso sin da molto piccolo lavora con i ferri della sua fantasia con l'invenzione di sue teorie, con la costruzione del romanzo familiare, le questioni di discendenza e filiazione che il TM e il T.O. sono chiamati a regolare **nella realtà**.

L'intervento giuridico all'interno dei rapporti familiari, regolando anch'esso questioni di discendenza e di filiazione, mi sembra sia chiamato a valutare monitorare, e a volte persino costruire le condizioni affinché il pensiero del bambino possa inventare teorie elaborare fantasie senza che la realtà familiare vada a porsi come un intralcio a questo lavoro della mente infantile.

Oggi la questione mi sembra porsi in questi termini:

con quali sapere dovrebbe dialogare una giustizia minorile che si trova alle prese con delle “apocalissi culturali”⁶ che vanno trasformando il volto di una società che appare progressivamente più impaurita, richiede forme ancora più pressanti di difesa sociale e si trova alle prese con fenomeni via via più complessi?

Sempre nuovi sono gli interrogativi, i movimenti di una società composita articolata e in perenne cambiamento. Domani ci attendono gli esiti imprevedibili dello sviluppo di una società multiculturale, le questioni di bioetica, i temi della omogenitorialità e altri.

Imbrigliare la funzione di uno sguardo diverso sulle questioni minorili in un ruolo sempre più regolamentato e burocratizzato, riducendo la funzione del giudice laico a quella di sostegno dell'attività giudiziaria, alla figura di un suo ausiliario, formalizzando e rafforzando una sorta di specializzazione, non può

⁵ **Ferenczi S.** Confusion de langue entre les adultes et l'enfant, 1933 in Ouvres completes, Payot, Paris 1982 tome IV pag. 125

⁶ **Bonomi Aldo**, “Agire nella zona grigia della famiglia della moltitudine” intervento tenuto nel dicembre 2008 all'Ospedale San Gerardo di Monza Neuropsichiatri infantile
In questo lavoro Aldo Bonomi recupera e rielabora il concetto di “apocalisse culturali” dagli studi dell'antropologo italiano Ernesto De Martino

“Il giudice onorario: ieri, oggi, domani”
Seminario Aimmf Zona nord
I.C.F. – Palazzo Brescianelli
Castiglione delle Stiviere (MN), 18-19 settembre 2009

che riproporre quei rischi di riduttivismo che la storia ha già incontrato e, per fortuna finora evitato.

Il carattere transitorio della funzione del giudice laico, il mantenimento di un collegamento quotidiano con il territorio, la varietà delle specializzazioni, rappresentano altrettante caratteristiche che mi sembrano irrinunciabili se si vuole continuare un dialogo proficuo in quel territorio di frontiera in cui s'incontrano saperi diversi. E forse davvero richiamano la vecchia figura di quel "benemerito dell'assistenza sociale" che era riuscito allora a contrastare il rigido determinismo della scuola Positiva (lombrosiana).

Dal mio punto di vista, che è quello della psicoanalisi, davanti a opposte posizioni come quelle di Ferenczi⁷ che auspicava lo sviluppo di una criminologia psicoanalitica e quella di Winnicott che decisamente sosteneva che "lo psicologo non ha un grosso contributo da offrire al giudice"⁸, penso che, per quanto mi riguarda, permanga uno spazio intermedio: l'interesse a continuare un dialogo che ha promosso avanzamenti del pensiero da una parte e dall'altra.

Penso che esista anche la possibilità di inventare forme nuove di incontro e di dialogo, con i tribunali della separazione o della famiglia, con le procure, a patto di consentire a ciascuno di mantenere la propria specificità, di preservare ad ogni campo del sapere il suo rigore teorico-metodologico.

⁷ **Ferenczi S.** 1919 "Psychanalyse et criminologie" in op. cit. Tome III pag. 79

⁸ Winnicott 1944 "Corrispondenza con un giudice" in *Il bambino deprivato*, Raffaello Cortina, Milano, 1986 pag. 107